

**REGOLAMENTO (CE) N. 742/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 28 aprile 2003**

**recante diciassettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli ed estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 561/2003<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle autorità competenti a cui devono essere inviate le informazioni e le richieste riguardanti le misure imposte dal regolamento.

- (2) I Paesi Bassi, la Svezia e il Regno Unito hanno chiesto che sia modificato l'indirizzo delle loro autorità competenti. A seguito di un cambiamento a livello del personale, inoltre, occorre modificare l'indirizzo presso la Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato II del regolamento (CE) n. 881/2001 del Consiglio è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2003.

*Per la Commissione*  
Christopher PATTEN  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

<sup>(2)</sup> GU L 82 del 29.3.2003, pag. 1.

## ALLEGATO

L'allegato II del regolamento (CE) n. 881/2001 è così modificato:

- 1) L'indirizzo che figura sotto la dicitura «Paesi Bassi» è sostituito dal testo seguente:  
«Ministerie van Financiën  
Directie Financiële Markten, afdeling Integriteit  
Postbus 20201  
2500 EE Den Haag  
Paesi bassi  
Tel. (31-70) 342 89 97  
Fax (31-70) 342 79 18».
  - 2) L'indirizzo che figura sotto la dicitura «Svezia» è sostituito dal testo seguente:  
«— In relazione all'articolo 2a:  
Riksförsäkringsverket (RFV)  
S-103 51 Stockholm  
Tel. (46-8) 786 90 00  
Fax (46-8) 411 27 89  
— In relazione all'articolo 4:  
Rikspolisstyrelsen (RPS)  
Box 12256  
S-102 26 Stockholm  
Tel. (46-8) 401 90 00  
Fax (46-8) 401 99 00  
— In relazione all'articolo 5:  
Finansinspektionen  
Box 7831  
S-103 98 Stockholm  
Tel. (46-8) 787 80 00  
Fax (46-8) 24 13 35».
  - 3) L'indirizzo che figura sotto la dicitura «Regno Unito» è sostituito dal testo seguente:  
«— Per quanto riguarda le restrizioni all'esportazione:  
Department of Trade and Industry  
Export Control and Non-Proliferation Directorate  
3-4, Abbey Orchard Street  
London SW1P 2JJ  
United Kingdom  
Tel. (44-207) 215 05 10  
Fax (44-207) 215 05 11  
— Per quanto riguarda il congelamento dei capitali e delle risorse economiche:  
HM Treasury  
International Financial Services Team  
1, Horse Guards Road  
London SW1A 2HQ  
United Kingdom  
Tel. (44-207) 270 55 50  
Fax (44-207) 270 43 65  
Bank of England  
Financial Sanctions Unit  
Threadneedle Street  
London EC2R 8AH  
United Kingdom  
Tel. (44-207) 601 4607  
Fax (44-207) 601 4309».
  - 4) L'indirizzo che figura sotto la dicitura «Comunità europea» è sostituito dal testo seguente:  
«Commissione delle Comunità europee  
Direzione generale delle Relazioni esterne  
Direzione PESC  
Unità A.2: Questioni giuridiche e istituzionali per le relazioni esterne — Sanzioni  
CHAR 12/163  
B-1049 Bruxelles  
Tel. (32-2) 295 81 48, 296 25 56  
Fax (32-2) 296 75 63  
E-mail: relex-sanctions@cec.eu.int».
-